

D.R. n. 161

Teramo, 11/03/2022

IL RETTORE

PREMESSO

- che lo *Statuto dell'Università degli Studi di Teramo* emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 aggiornato con D.R. n. 94 del 19/03/2014, D.R. n. 285 del 07/08/2014 e D.R. n. 215 del 19/05/2016, stabilisce all'art. 14 che "È consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte da apposito regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte di soggetti non appartenenti all'Università. L'utilizzo non può comunque comportare una limitazione d'accesso per i fini istituzionali dell'Università";
- che il *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* dell'Ateneo all'art. 60 disciplina la "Concessione in uso degli spazi", prevedendo che "L'Università, verificati l'interesse istituzionale e la convenienza, può concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sulla base delle modalità definite da Regolamento sull'uso degli spazi";
- che con D.R. n. 366 del 23/12/2002 è stato emanato il *Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari*;
- che il Collegio dei revisori dei Conti di Ateneo nel verbale n. 149/2021 ha rilevato la necessità che l'Ateneo, nell'ambito del vigente *Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari*, disciplini anche le concessioni in comodato d'uso di lungo periodo riconducibili alla fattispecie dei "vantaggi economici di qualunque genere" di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 241/1990;
- che con D.D.G. n. 432 del 13/11/2021 è stata nominata la *Commissione per procedere all'aggiornamento del Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari*,

PRESO ATTO

- che la suddetta *Commissione* ha ritenuto necessario integrare in molte parti il suddetto Regolamento, nonché disciplinare fattispecie finora non disciplinate o disciplinate con specifiche delibere degli organi collegiali di Ateneo;
- che la suddetta Commissione ha ritenuto opportuno, tenuto conto delle numerose integrazioni da apportare, predisporre un nuovo *Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali dell'ateneo*, da sottoporre all'attenzione degli OO.CC. di Ateneo;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 327/22 del 2 marzo 2022, con la quale, a seguito del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 308/22 del 1 marzo 2022, è stato approvato il nuovo *Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali dell'Ateneo* e contestualmente abrogato il precedente *Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari* emanato con D.R. n. 366 del 23/12/2002;

VISTI

- la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del MIUR ed in particolare l'art. 6 Autonomia delle Università;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con DR 361 del 31/10/2012, aggiornato con D.R. 94 del 19/03/2014, D.R. 285 del 07/08/2014, D.R. 215 del 19/05/2016;
- il Regolamento per l'amministrazione, la finanzia e la contabilità, emanato con D.R. 260 del 16/06/2016;

DECRETA

- l'emanazione del *Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali dell'Ateneo*, che fa parte integrante del presente decreto, nel testo risultante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata;
- di abrogare con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 il *Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari* emanato con D.R. n. 366 del 23/12/2002;
- l'entrata in vigore del *Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali dell'Ateneo* il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Il Rettore
F.to Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI DELL'ATENEO

SOMMARIO

Art 1.	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art 2.	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI A TITOLO GRATUITO	5
Art 3.	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI A TITOLO ONEROSO	5
Art 4.	PROCEDURA DI CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI	6
Art 5.	RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	7
Art 6.	TARIFFE	9
Art 7.	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	10
Art 8.	SANZIONI	12
Art 9.	CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO.....	12
Art 10.	ENTRATA IN VIGORE.....	13
	ALLEGATI	13

ART 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la concessione temporanea a soggetti esterni degli spazi e/o dei locali dell'Università degli Studi di Teramo da disporsi solo a condizione che sia garantito prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - per spazi, si intendono gli atri e i corridoi interni nonché le aree esterne agli edifici;
 - per locali, si intendono l'aula magna, le aule tesi, le aule in genere e le stanze/uffici.
3. La concessione in uso temporaneo degli spazi e/o dei locali può essere disposta, a titolo gratuito ovvero con il pagamento degli importi previsti dal presente regolamento, a favore di soggetti esterni, pubblici o privati.
4. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione temporanea degli spazi, assicurando parità di trattamento, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse e del patrimonio dell'Università.
5. La concessione degli spazi e/o dei locali dell'Università è, in ogni caso, esclusa per le manifestazioni di partiti o movimenti politici e per le manifestazioni religiose. L'Università si riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione per iniziative che a suo esclusivo ed insindacabile giudizio possano pregiudicare il decoro e l'immagine dell'Ateneo. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione non comporta il diritto all'utilizzo di loghi e/o immagini dell'Ateneo, fatta salva specifica autorizzazione.
6. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle ordinarie attività didattiche, scientifiche e amministrative eseguite negli spazi gestiti dall'Amministrazione centrale e dalle strutture periferiche (ad esempio: Facoltà);
 - b) alle iniziative promosse direttamente dal Rettore e/o dal Direttore Generale quali: cerimonie, convegni, eventi e manifestazioni di carattere istituzionale, incontri informativi/formativi a favore del personale dell'Ateneo;
 - c) alle attività seminari e convegnistiche organizzate dalle strutture di Facoltà o dalle strutture amministrative dell'Ateneo.
7. Il presente regolamento non si applica, altresì, alle richieste provenienti dalle Associazioni studentesche, e dalle Organizzazioni sindacali di Ateneo nonché dall'Associazione Culturale

Manfredi ai quali gli spazi/locali sono sempre concessi a titolo gratuito per le iniziative connesse alle rispettive finalità istituzionali.

ART 2. CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI A TITOLO GRATUITO

1. L'utilizzo temporaneo degli spazi può essere concesso a titolo gratuito, nei seguenti casi:
 - a) qualora l'evento/iniziativa o la manifestazione venga valutato dal Rettore di rilevante interesse istituzionale e/o di elevato rilievo per la comunità universitaria;
 - b) qualora l'evento/iniziativa o la manifestazione venga valutato dal Rettore di particolare ed elevato rilievo nazionale e/o internazionale e contribuisca in modo rilevante alla promozione dell'Università stessa;
 - c) per attività di produzione multimediale gestite da studenti e docenti o per l'organizzazione di spettacoli teatrali o mostre temporanee, la cui natura didattico-scientifica, senza alcuna diffusione a scopo di lucro, deve essere attestata dalla struttura universitaria richiedente.

ART 3. CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI A TITOLO ONEROSO

1. La concessione di spazi e locali a soggetti esterni è disposta a titolo oneroso con applicazione delle tariffe previste nell'allegata tabella A, di norma, nei seguenti casi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) congressi nazionali e/o internazionali promossi da società scientifiche anche in collaborazione con soggetti interni;
 - b) corsi di formazione erogati a favore di soggetti terzi;
 - c) prove concorsuali, test, esami di certificazione organizzati da soggetti esterni, pubblici e privati;
 - d) eventi di natura commerciale, quali a titolo esemplificativo allestimenti di stand per la promozione di prodotti e servizi, l'organizzazione di sfilate, ecc.;
 - e) eventi promozionali di produzioni editoriali e musicali;
 - f) performance e installazioni artistiche a scopo commerciale;
 - g) riprese fotografiche, cinematografiche e televisive o registrazioni radiofoniche realizzate a scopo pubblicitario e/o commerciale o che comunque comportino l'occupazione di spazio e/o l'utilizzo di studi televisivi o radiofonici di proprietà dell'Ateneo;
 - h) convention aziendali e/o corsi di formazione organizzati da aziende per il proprio personale.

ART 4. PROCEDURA DI CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI

1. Per la concessione in uso di spazi e/o locali dell'Università, i richiedenti devono presentare al Magnifico Rettore richiesta scritta, di norma, almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa/manifestazione. Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 30 giorni saranno evase compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione.
2. La richiesta, redatta utilizzando il modello allegato 2, pubblicato nel portale dell'Università, dovrà indicare;
 - la denominazione e la sede del soggetto richiedente;
 - programma e le finalità dell'iniziativa/evento/manifestazione;
 - il referente responsabile;
 - l'eventuale segreteria organizzativa;
 - lo spazio/locale richiesto;
 - il giorno o i giorni e gli orari di utilizzo, inclusi i giorni necessari per l'eventuale allestimento e smontaggio;
 - le modalità di partecipazione all'iniziativa/evento/manifestazione;
 - l'eventuale presenza di sponsor;
 - il prevedibile afflusso di pubblico o comunque il numero dei partecipanti che non potrà mai eccedere la capienza dei posti del locale richiesto;
 - l'eventuale necessità di allestimento e/o attrezzature particolari ovvero la presenza di personale tecnico qualificato per la richiesta di determinati servizi;
 - ogni altra informazione utile a descrivere il tipo di evento/iniziativa/manifestazione precisando nel dettaglio le misure di sicurezza che si intendono adottare.
3. L'Università accertata la disponibilità degli spazi e/o locali richiesti, la compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo e valutata nel merito l'istanza presentata, previa acquisizione di appositi pareri dai competenti Uffici di Ateneo anche rispetto ai profili della salute, della sicurezza, della prevenzione incendi e dell'ordine pubblico, comunica, di norma entro venti giorni successivi alla ricezione dell'istanza, l'accoglimento della richiesta o il rigetto della stessa indicando gli eventuali importi da versare unitamente alla modalità e scadenza del versamento. Di norma, il pagamento per i soggetti privati deve avvenire, in via anticipata, non più tardi di sette giorni prima dell'utilizzo degli spazi e/o locali mentre per i soggetti pubblici deve essere disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,

4. La concessione di spazi e/o locali si intende perfezionata con la comunicazione ufficiale dell'autorizzazione da parte del Rettore, tramite i competenti Uffici. Solo da quel momento il richiedente (di seguito concessionario) potrà rendere noto nelle comunicazioni e nel materiale promozionale che l'iniziativa si terrà presso apposito spazio/locale dell'Università.
5. In ogni caso la concessione degli spazi è subordinata all'accettazione, se dovuto, dell'importo da pagare, all'integrale accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento e all'accettazione delle eventuali prescrizioni dell'Università concedente in ordine all'utilizzo degli spazi e/o locali.
6. In caso di violazioni delle condizioni da parte del concessionario, l'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere e salvo il risarcimento all'Università dell'eventuale danno procurato.
7. Qualora dovessero pervenire da parte di soggetti esterni, pubblici o privati, più richieste per gli stessi spazi/locali o comunque più richieste rispetto agli spazi/locali che l'Ateneo può temporaneamente concedere, il Rettore motiverà la concessione o il diniego in base alla rilevanza della iniziativa/evento/manifestazione anche rispetto alle finalità istituzionali dell'Ateneo ed in, subordine, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza.
8. Il Rettore può revocare una concessione per sopravvenute e motivate esigenze istituzionali, di sicurezza, ordine pubblico e di sanità pubblica, informandone tempestivamente gli organizzatori richiedenti. Nel caso di revoca della concessione, il concessionario, fatta salva la restituzione di quanto eventualmente versato, non avrà diritto al risarcimento di danni o altri indennizzi.

ART 5. RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Prima dell'utilizzo dei locali ed al termine dell'evento/iniziativa/manifestazione, il concessionario, responsabile dell'Ente, dell'Associazione, dell'Impresa o altro, dovrà sottoscrivere, in contraddittorio con gli incaricati dell'Università, un verbale di presa visione iniziale, per dichiarare che i locali e le attrezzature o servizi che l'Università può assicurare sono idonei all'uso richiesto, ed un verbale di constatazione finale, dal quale dovranno risultare eventuali rilievi dell'Amministrazione Universitaria per danneggiamenti degli immobili, degli arredi e/o delle strutture che dovranno essere risarciti previa semplice contestazione scritta.
2. Qualora il responsabile della manifestazione non sia presente o si rifiuti di firmare il verbale di constatazione finale, tale comportamento verrà ritenuto dall'Amministrazione universitaria

equivalente a tacito assenso di piena accettazione degli eventuali addebiti rilevati dal personale universitario addetto al controllo.

3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa autorizzata e a non cedere a terzi l'utilizzo degli spazi concessi. Ogni variazione di spazi, data, iniziativa, allestimento rispetto a quanto già autorizzato dovrà essere concordata con l'Università concedente e potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione.
4. Il concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione degli spazi e/o locali, dell'arredo, delle attrezzature, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi e a quanto di proprietà o in uso all'Università.
5. Il concessionario risponde, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone o cose, con riguardo all'operato, anche omissivo, del proprio personale o di soggetti terzi impiegati a qualsiasi titolo da concessionario stesso. Il concessionario risponde, inoltre, direttamente per qualsiasi danno dovesse verificarsi all'immobile, a persone o a cose da parte della propria utenza.
6. Sarà cura del concessionario ottenere i permessi, i nulla osta e ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa in vigore in relazione allo svolgimento dell'evento.
7. Il concessionario dovrà dichiarare che i propri lavoratori, che accedono all'Università, sono in regola con le norme in materia di salute e sicurezza, assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.
8. L'attività di ristorazione, quando autorizzata, può essere svolta solamente in spazi e orari definiti e secondo specifiche modalità di realizzazione concordate preventivamente con l'Università. I costi relativi sono a carico del concessionario.
9. L'Università, qualora ne ravvisi la necessità, potrà richiedere la presentazione di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e, eventuale, assicurazione All Risk del concessionario e di tutti coloro della cui opera professionale quest'ultimo si avvale, nonché di coloro che gestiscono le attività collaterali dell'iniziativa/evento/manifestazione.
10. L'Università si riserva il diritto di chiedere il versamento di una cauzione che verrà restituita al termine del rapporto di concessione. L'importo della cauzione è rapportato allo spazio concesso e alla durata prevista dell'evento. In ogni caso per eventi a titolo oneroso di importo superiore a € 5.000,00 è sempre dovuta una cauzione calcolata nel 10% dell'importo dovuto. Nel caso in cui vengano riscontrati danni ai locali o ai materiali messi a disposizione del richiedente, l'Università si riserva il diritto di trattenere l'importo ricevuto a titolo di cauzione e di garanzia dell'integrale rimborso del danno arrecato dal concessionario.

ART 6. TARIFFE

1. Il tariffario per la concessione degli spazi/locali dell'Ateneo, a titolo oneroso, è contenuto nell'allegato 1 - Tabella A.
2. Nel caso di eventi/iniziative/manifestazioni di durata complessiva pari o inferiori alle 4 ore e nell'orario ordinario di apertura delle sedi universitarie (tempo comprensivo di eventuali attività di allestimento e disinstallazione di attrezzature), si applica una riduzione del 25% degli importi di cui all'allegata tabella A.
3. Lo svolgimento degli eventi/iniziative/manifestazioni in giorni festivi, prefestivi o di chiusura dell'Ateneo comportano l'applicazione di una maggiorazione del 40% degli importi di cui all'allegata tabella A.
4. Gli importi indicati nell'allegata tabella A sono aggiornati, di norma ogni triennio, con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito di Ateneo nella pagina dove è pubblicato il presente Regolamento. Detti importi sono onnicomprensivi dei costi connessi alle seguenti prestazioni:
 - servizio di apertura e chiusura degli spazi/locali utilizzati nelle giornate di svolgimento dell'evento e di allestimento/disallestimento;
 - servizio di pulizia ordinario;
 - riscaldamento/raffrescamento;
 - consumo di energia elettrica e gas;
 - utilizzo delle attrezzature in dotazione dei locali concessi che non comportino sorveglianza ulteriore rispetto al personale in servizio.Le tariffe possono essere rideterminate in funzione dell'incremento dei costi dell'energia.
5. Sono quantificati separatamente dagli uffici competenti, i costi connessi a servizi aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nel precedente comma, quali ad esempio:
 - l'impiego di personale aggiuntivo nel caso di attività straordinarie e/o svolte in giorni ed orari non di normale apertura dell'Ateneo;
 - l'impiego di personale delle squadre di sicurezza e antincendio o di personale di assistenza al pubblico richiesto dal concessionario o previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di attività proposta;
 - l'eventuale impiego aggiuntivo di servizi di facchinaggio richiesti dal concessionario o necessari in relazione alla tipologia di attività;

- il sostenimento di pulizie straordinarie;
 - la richiesta di arredi/attrezzature/strumentazione tecnica o allestimenti aggiuntivi o particolari ad integrazione della dotazione ordinaria degli spazi e/o in occasione di attività oggetto di concessione;
 - l'erogazione di servizi tecnici qualificati e aggiuntivi o l'adozione di misure atte a prevenire fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
6. L'eventuale utilizzo dei servizi e/o attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, qualora concesso, non comporta una riduzione delle tariffe sopra indicate. Analogamente l'utilizzo parziale dei servizi ordinari ricompresi nella tariffa non ne comporta il diritto ad alcuna riduzione.

ART 7. CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI E LOCALI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. L'Università può concedere, previa richiesta redatta utilizzando il modello allegato 3, spazi e/o locali a soggetti pubblici o privati che intendono collaborare con l'Ateneo, anche sulla base di accordi e convenzioni, alla realizzazione di attività/progetti di carattere didattico, di ricerca scientifica e, più in generale, di "terza missione" attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza o attraverso azioni in campo culturale, sociale, sportivo ed educativo sviluppate, in particolare, nell'ambito del proprio territorio di riferimento.
2. In tali casi la concessione di spazi/locali, che può avere una durata medio-lunga, comunque non superiore a tre anni rinnovabili, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico ed è disciplinata da specifico contratto di comodato d'uso dei locali con rimborso forfettario delle spese. La concessione di spazi/locali di proprietà dell'Università, a fronte del mero rimborso delle spese, deve essere effettuata in presenza di un'adeguata valutazione e ponderazione dei vari aspetti, anche di contenuto economico, poiché, costituendo una deroga al principio generale della redditività del patrimonio pubblico, deve risultare adeguatamente dimostrata la finalità pubblicistica della decisione assunta.
3. Qualora nell'ambito delle finalità di collaborazione previste al comma 1, dovessero pervenire, da parte di Enti pubblici o privati, più richieste rispetto agli spazi/locali che l'Ateneo può temporaneamente concedere, il Rettore nella proposta che trasmette al Consiglio di Amministrazione motiverà l'ordine di priorità delle richieste pervenute in base alla rilevanza delle attività di collaborazione in essere o proposte ed in, subordine, all'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

4. In caso di contratti di comodato d'uso dei locali, il comodatario dovrà contribuire, a mero titolo di rimborso, alle spese per l'ordinaria gestione e il funzionamento dei locali/spazi derivanti dalle utenze, dagli impianti e dai servizi di cui usufruisce versando all'Ateneo un importo forfettario per mq. netto su base giornaliera. In particolare, dovranno essere oggetto di rimborso forfettario i costi giornalieri derivanti da: acqua, luce, riscaldamento/raffrescamento, gestione e manutenzione ordinaria impianti, pulizia e vigilanza. Al pari dovrà essere versato all'Ateneo, sempre a titolo di rimborso forfettario, l'importo derivanti da servizi richiesti relativi alla linea di fonia/dati/wifi.
5. La tipologia delle spese oggetto di rimborso forfettario e il relativo importo sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sono riportati nell'allegato 1 - tabella B. I suddetti importi saranno periodicamente aggiornati, di norma, ogni tre anni.
6. Saranno inoltre a carico del comodatario, rispetto ai locali/spazi concessi in uso, la tassa sui rifiuti urbani nonché tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal contratto di comodato comprese le spese di bollo e registrazione.
7. La concessione di spazi/locali attraverso contratti di comodato, si configura, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, quale attribuzione di un vantaggio economico di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati per la cui quantificazione, tenuto conto delle finalità indicate nel comma 1 delle suddette collaborazioni, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - il valore minimo (€/mq x mese) delle quotazioni immobiliari delle locazioni per il settore terziario (Uffici) relativo al Comune di Teramo/zona Università reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
 - i giorni di effettivo godimento dello spazio/locale in concessione calcolato unicamente in base ai giorni effettivi di apertura della sede universitaria, con conseguente esclusione dei giorni di chiusura settimanale, dei giorni di ulteriore chiusura deliberati annualmente dall'Ateneo e dei giorni festivi.
8. Il concessionario dovrà stipulare, per tutto il periodo di contratto, idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi del concessionario stesso in relazione allo svolgimento, presso la sede dell'Università delle proprie attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Università potrà richiedere, in aggiunta, una polizza assicurativa All Risk.
9. Nel caso il contraente assicurato si avvalga di terzi per la gestione di alcuni servizi/attività, la garanzia assicurativa dovrà coprire anche per la responsabilità civile che possa ricadere sul contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle servizi/attività e a questi terzi demandate.

10. Nel contratto di comodato dovrà essere prevista la possibilità per l'Università di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora il comodatario non adempia agli obblighi in esso previsti ai sensi dell'art. 1804 del codice civile ovvero in caso di urgente ed impreveduto bisogno di servirsi del bene concesso in comodato ai sensi dell'art. 1809 del codice civile.

ART 8. SANZIONI

1. Nel caso in cui nella richiesta di concessione degli spazi/locali siano contenute dichiarazioni mendaci ovvero i richiedenti non rispettino le prescrizioni disposte ovvero non paghino gli importi richiesti, fermi restando ulteriori possibili profili di responsabilità, i richiedenti non potranno essere autorizzati, per un anno solare, alla concessione degli spazi e/o locali di cui al presente regolamento.
2. In caso di infrazioni particolarmente gravi, oltre al risarcimento del danno specifico, i richiedenti potranno essere definitivamente esclusi dalla concessione degli spazi di cui al presente regolamento.

ART 9. CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito agli atti di concessione previsti dal presente regolamento è competente il Foro di Teramo.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento in relazione alle singole concessioni, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del codice civile.
3. Il presente Regolamento si applicherà alle concessioni già autorizzate con precedenti delibere dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro naturale scadenza.
4. Ulteriori tipologie di concessione di spazi e/o locali dell'Ateneo non previste dal presente Regolamento dovranno essere disciplinate con appositi accordi e/o contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Gli allegati al presente Regolamento possono essere modificati e integrati con decreto del Rettore.



ART 10. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web istituzionale dell'Università.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione.

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1** **Tabelle A e B**
- **ALLEGATO 2** **Modello richiesta concessione spazi/locali uso temporaneo (art. 2 e 3 del Regolamento)**
- **ALLEGATO 3** **Modello richiesta concessione spazi/locali per attività di collaborazione (art. 7 del Regolamento)**